

## FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGRAMMI DI INSERIMENTO NEI MERCATI EXTRA UE

<b><u>BENEFICIARI</u></b>	Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.
<b><u>INIZIATIVE FINANZIABILI</u></b> <b><u>RIVOLTE A PAESI EXTRA UE</u></b>	<p>a) <b>investimenti finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi.</b></p> <p>b) <b>investimenti finalizzati all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti.</b></p> <p><b>Apertura di strutture</b> volte ad assicurare, in prospettiva, la stabile presenza della società nei nuovi mercati (<b>uffici – showroom – magazzini – un solo negozio o corner</b>) gestite direttamente o da un soggetto terzo.</p>
<b><u>SPESE AMMISSIBILI</u></b>	<p>a) <b>struttura</b> (affitto e allestimento locali, spese di gestione, materiali. L’acquisto dei locali è ammissibile nella misura del 50% del valore dell’immobile);</p> <p>b) <b>azioni promozionali;</b></p> <p>c) <b>interventi vari</b> (nella misura forfetaria del 30% della somma delle spese di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) <b>consulenze specialistiche nel limite del 10% dell’importo totale del programma.</b></p>

Il finanziamento (concesso nel rispetto del Regolamento “de minimis”) può coprire **fino all’85% del totale delle spese** indicate nel programma e **non può, in ogni caso, superare il 25% dei ricavi medi degli ultimi 3 esercizi.**

Esso è concesso alle seguenti condizioni:

- a) il **periodo di utilizzo** del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento e termina 3 mesi dopo il termine del periodo di preammortamento e di realizzazione del programma;
- b) il **preammortamento** decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data. Il periodo può essere ridotto su richiesta dell’impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;

- c) il **rimborso** del finanziamento avviene in un periodo di 4 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento e di realizzazione del programma mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- d) il **tasso d'interesse agevolato** è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa UE ([http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)) vigente alla data della delibera di concessione del Comitato e, in ogni caso, non può essere inferiore allo 0,50% annuo;
- e) gli **interessi di mora** sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti;
- f) per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti **garanzie** deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria – assicurativa - di confidi e intermediari finanziari convenzionati con SIMEST-pegno su titoli di Stato. Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie;
- g) il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie una **riduzione delle garanzie fino ad un massimo del 60% del finanziamento in base** alle risultanze del sistema di scoring che tiene conto della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente in relazione all'affidabilità dello stesso, con particolare riguardo alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo.